

**Statuto Associazione non Riconosciuta
Senza fini di lucro
“CARNIC ASSOCIATION LARGE MILLIMETER ARRAY”**

I – DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPI

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita l'associazione denominata

“CARNIC ASSOCIATION LARGE MILLIMETER ARRAY”

o nella forma più abbreviata in **“CALMA”**. L'ubicazione della sede è in Amaro (UD) CAP 33020. Un'eventuale modifica della sede non rappresenta modifica del presente Statuto. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in tutto il mondo su semplice deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 2 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 3 – Scopo e finalità

L'Associazione **“CALMA”**, più avanti chiamata per brevità **“Associazione”**, è senza fini di lucro ed opera senza discriminazione di nazionalità, di carattere politico o religioso, senza discriminazione di sesso, etnia, lingua ed ideologia. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione ha per obiettivo la promozione e la diffusione dell'Astronomia in tutte le sue forme con particolare attenzione alla Radioastronomia.

A questo fine si predispone per svolgere qualsiasi attività si ritenga necessaria al perseguimento degli scopi istituzionali con particolare attenzione a:

- a) installare anche su base geografica di telescopi e/o radiotelescopi
- b) sollecitare e favorire l'istituzione di corsi di formazione atti allo scopo;
- c) sviluppare l'utilizzo (anche costruendone ad hoc) di reti telematiche (anche su base geografica) e degli strumenti di comunicazione di massa, come newsgroup, mailing-list, forum e pubblicazioni (sia digitali che cartacee);
- d) preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare l'avanzamento culturale e la libertà di discernimento scientifico dell'utente interessato;
- e) formare gruppi di esperti in grado di operare nei vari strati della Astronomia;
- f) pubblicare giornali periodici o libri a stampa o telematici;
- g) collaborare con professionisti o Enti o Centri di Ricerca e Università sia a livello nazionale che internazionale;
- h) organizzare convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali di questa scienza, così come momenti di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;
- i) partecipare come associazione a convegni, seminari, corsi e manifestazioni nazionale e internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo e di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;
- j) quant'altro conducente al raggiungimento del fine associativo, come ad esempio: stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale;

- k) accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
- l) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'Associazione ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri Enti, Società e Associazioni, manifestazioni culturali connesse alle proprie attività, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con le finalità del presente Statuto Sociale e con l'Atto Costitutivo.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

II - ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE E QUOTE

Art. 4 - Risorse dell'Associazione

Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione derivano da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) quote associative;
- d) contributi dello stato, di enti pubblici e privati o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) introiti derivanti dalle iniziative sociali;
- i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 5 - Quota associativa

L'entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l'anno successivo, approvata dall'Assemblea dei Soci e viene comunicata per iscritto direttamente ai soci. Trascorsi trenta giorni dal termine di pagamento il Segretario invia un sollecito di pagamento ai soci che non hanno rinnovato la quota. In caso di ritardo nel pagamento della quota associativa di meno di trenta giorni rispetto al termine fissato, nessuna mora verrà applicata sulla quota sociale e nessun procedimento verrà attivato nei confronti del socio.

In caso di ritardo nel pagamento di più di trenta giorni e meno di sessanta giorni verrà applicata una mora decisa dal Consiglio Direttivo.

In caso di ritardo di più di sessanta giorni rispetto al termine fissato si attiverà la procedura di esclusione del socio per morosità stabilita nell'articolo **11 punto a)** del presente Statuto.

In ogni caso la quota associativa è intrasmissibile.

III - I SOCI

Art. 6 - Composizione dell'Associazione

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, Enti e/o Associazioni pubbliche o private, Università nazionali e straniere, Centri di Ricerca, che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale, siano interessate all'attività dell'Associazione medesima e ne condividano gli scopi e le finalità di cui al presente Statuto. Le Organizzazioni, Associazioni, Università, Centri di Ricerca o Enti pubblici o privati partecipano nella persona di un loro rappresentante legale.

Le domande di ammissione a Socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate da chi ne esercita la patria potestà. Chi ne sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne. E' espressamente esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i Soci svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo rimborso autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Ordinari;
- c) Soci Sostenitori;
- d) Soci Onorari.

Sono considerati Soci Fondatori coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'Atto Costitutivo e lo Statuto dell'Associazione. I Soci Fondatori sono membri di diritto del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari coloro che vengono ammessi a far parte dell'Associazione in base a delibera del Consiglio Direttivo.

La qualifica di Socio Sostenitore viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo a coloro, sia Ente che privato, italiani o stranieri, che sorreggeranno con importanti finanziamenti e donazioni l'attività dell'Associazione.

Sono Soci Onorari quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all'Associazione o, che per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l'Associazione sia onorata di annoverarli fra i propri soci. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota e non hanno diritto di voto o ad essere votati. Essi sono nominati all'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

I soggetti che non siano persone fisiche possono associarsi solo come Soci Sostenitori.

Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e doveri. Il Socio che fa parte anche di altre Associazioni di uguale o simile natura non può candidarsi alla Presidenza dell'Associazione, e in ogni caso a qualsiasi carica ammissibile dal presente Statuto.

Art. 7 - Diritti dei soci

Tutti i Soci hanno diritto di accesso ai locali sociali, alle manifestazioni eventualmente organizzate dall'Associazione, e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice.

I Soci hanno inoltre diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione, alla partecipazione alle assemblee, con diritto di parola e di voto. Di essere eletti alle cariche sociali e recedere con preavviso scritto dall'appartenenza all'Associazione. I Soci che intendono presentare la propria candidatura ad essere eletti alle cariche sociali devono rinunciare a tutte le cariche eventualmente possedute in altre Associazioni e/o Fondazioni uguali e/o simili o con finalità uguali e/o simili.

Art. 8 - Doveri del socio

Gli associati hanno il dovere di:

- a) Rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni della Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- b) Tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti;
- c) Pagare la quota sociale stabilita annualmente, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, con esclusione dei Soci Onorari;
- d) Cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.

I Soci, aderendo all'Associazione, accettano in tutte le sue parti lo Statuto ed i Regolamenti della stessa.

Art. 9 - Criteri di eleggibilità del socio

Il Socio che intende presentare la propria candidatura ad essere eletto alle cariche sociali dell'Associazione deve rinunciare a tutte le cariche eventualmente possedute in altre Associazioni e/o Fondazioni uguali e/o simili e/o con finalità uguali e/o simili.

In caso di elezione e/o in tempi successivi venga appurata la presenza di carica e/o cariche in altre Associazioni e/o Fondazioni uguali e/o simili o con finalità uguali e/o simili, il Socio eletto decade immediatamente senza possibilità di opposizione dalla carica di Consigliere. Il Consiglio Direttivo si riunirà e valuterà inoltre l'esclusione o radiazione del Socio dalla Associazione così come riportato **all'art.12** del presente Statuto. Al suo posto viene incaricato il primo dei non eletti alle votazioni.

Art. 10 - Criteri di ammissione del socio minorenni

I Soci minorenni non possono essere eletti alle cariche sociali e non hanno diritto di voto attivo e passivo. Per tutto il resto si rimanda **all'art. 6** del presente Statuto

Art. 11 - Criteri di ammissione del socio

Per ottenere la qualifica di socio, ogni aspirante deve presentare domanda firmata su apposito modulo, consegnandola direttamente oppure inviandola a mezzo posta al Consiglio Direttivo dell'Associazione. Per qualsiasi decorrenza dei termini, fa fede la data di consegna della domanda. Il Consiglio Direttivo deve esprimersi il merito alla domanda di ammissione entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Una volta deliberata l'ammissione del nuovo Socio, verrà inviata comunicazione scritta dell'accettazione via posta ordinaria o e-mail con avviso di lettura. Il nuovo socio dovrà versare la quota sociale entro cinque (diconsi 5) giorni dalla avverta ricezione della comunicazione.

L'ammissione dei Soci Onorari avviene previa proposta del Consiglio Direttivo e successiva ratifica da parte dell'Assemblea Ordinaria.

Art. 12 – Recesso, esclusione e decesso del socio

Il rapporto associativo può interrompersi per effetto del recesso, dell'esclusione, della radiazione o del decesso del Socio.

Il Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo in carta semplice firmata, consegnandola direttamente oppure inviandola a mezzo Raccomandata RR e/o e-mail con ricevuta di lettura o e-mail certificata.

Il Socio può essere escluso dall'Associazione per i seguenti motivi.

- a) per morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale.
- b) per ripetute violazioni delle norme dello Statuto (o da questo richiamate) o dei Regolamenti, nonché di quando disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali.
- c) per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sulla Associazione, sui suoi rappresentanti e suoi Soci.
- d) per non aver rinunciato a cariche in altre Associazioni e/o Fondazioni uguali e/o simili o con finalità uguali e/o simili

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Qualora il Socio contestasse il provvedimento, si rimetterà come ultima istanza di riammissione all'Assemblea dei Soci con l'esclusione del Socio stesso, che deciderà con la maggioranza dei voti dei presenti. L'ex Socio, che non sia stato radiato, può rientrare a far parte dell'Associazione secondo le modalità d'iscrizione di un nuovo Socio al quale egli è equiparato.

In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa agli eredi e il Socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.

IV – ORGANI SOCIALI

Art. 13 – Organi dell'Associazione

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo

- il Presidente

Nel caso divenga necessario, l'Assemblea provvederà a nominare un collegio di Revisori dei Conti o un Revisore Unico, ed in generale qualsiasi altro Organo Esecutivo ed operativo che ritenga necessario al perseguimento degli scopi istituzionali senza modifica del presente Statuto.

Tutte le cariche sociali sono gratuite ed elettive, secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, 2° comma del C.C.

V – ASSEMBLEA SOCI

Art. 14 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea rappresenta la totalità dei Soci e le sue delibere prese a norma del presente Statuto vincolano tutti i Soci.

L'Assemblea è costituita dai Soci iscritti da almeno mesi sei che siano in regola con il pagamento della quota sociale annuale. Non votano i soci minorenni.

L'Assemblea dei Soci approva il bilancio annuale consuntivo e la relazione del Presidente; indica le linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell'anno successivo; elegge il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti; nomina i membri del Consiglio Direttivo salvo per il primo Consiglio Direttivo che sarà composto unicamente dai soci fondatori; delibera sulle proposte di esclusione dei Soci; approva lo scioglimento dell'Associazione; determina e/o propone la revoca, su proposta del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice-Presidente; nomina i Soci "Onorari" proposti dal Consiglio Direttivo; elegge i sostituti dei Membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari.

In sede Straordinaria provvede a deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione e devoluzione del relativo patrimonio; determina su proposta del Consiglio Direttivo modifiche ai Regolamenti Amministrativi e allo Statuto; delibera su ogni argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno; nominare un'ulteriore Consigliere da aggiungersi al vigente Consiglio Direttivo, purché non venga superato il numero massimo ammissibile di Consiglieri come previsto dal presente Statuto, senza indire alcuna pubblica elezione, solo nel primo quinquennio dalla data di fondazione dell'Associazione.

L'Assemblea può tenersi presso la sede sociale o anche in località diversa, e viene convocata con ordine del giorno da affiggersi nella sede dell'associazione almeno 15 giorni prima della data fissata, oppure tramite comunicazione via e-mail con avviso di avvenuta lettura o con lettera raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno, sempre 15 giorni prima dell'assemblea.

L'Assemblea deve essere convocata in sessione ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci. Può essere convocata in sessione straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, da un terzo degli associati o su richiesta di due Revisori dei Conti.

Ogni Socio, a qualsiasi categoria appartenga, escluso i minorenni e i Soci Onorari, ha diritto ad un solo voto.

Art. 15 – Regola dell'Assemblea Soci

Presiede l'Assemblea dei Soci il Presidente del Consiglio Direttivo, e in caso di sua assenza le sue veci verranno assunte dal Vicepresidente se nominato, ed in caso anche egli sia assente, viene eletto al suo posto un "Presidente di Assemblea" temporaneo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, con la presenza in prima convocazione di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione le delibere sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Per la partecipazione all'Assemblea non sono ammesse deleghe.

Non è possibile inserire punti all'ordine del giorno dell'Assemblea oltre quelli pubblicati nell'avviso di convocazione.

Art. 16 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota associativa annua.

Art. 17 - Validità Assembleare

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

VI - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato, nella fase costituente, dai Soci Fondatori e la sua durata è di cinque (diconsi 5) anni.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione, detta le direttive generali per lo svolgimento della vita sociale ed è eletto dall'Assemblea ogni cinque (diconsi 5) anni. Possono far parte del Consiglio solo gli Associati in regola con il versamento della quota annuale. Il Consiglio Direttivo provvede al normale funzionamento della Associazione, conferendo gli opportuni incarichi.

Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove (diconsi 9) Consiglieri, come di volta in volta deliberato dall'Assemblea. Ne fanno parte:

- Il Presidente, che dura in carica un quinquennio, ed è rieleggibile.
- I Consiglieri che durano in carica fino a revoca o dimissioni, salvo rinnovamento rispettivamente per tre noni (diconsi 3/9) ogni quinquennio. Essi sono rieleggibili.

I Consiglieri che saranno assenti a sette (diconsi 7) riunioni consecutive del Consiglio potranno essere considerati rinunciatari e dimissionari al proprio mandato salvo giustificazioni.

I Consiglieri non possono in nessuna maniera avere cariche in altre Associazioni o Fondazioni simili e/o uguali o con finalità simili e/o uguali alla presente.

Qualora, per qualsiasi ragione, il Presidente cessi dalle sue funzioni oppure il numero dei Consiglieri si riduca a meno di tre, quelli rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea dei Soci affinché provveda, nel primo caso, alla elezione di un nuovo Presidente, e, nel secondo caso, alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. Il Consiglio direttivo, nomina tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione che deve essere votato a maggioranza dallo stesso Consiglio, il Segretario e il Tesoriere.

Può delegare parte dei suoi poteri, per il normale andamento dell'Associazione, ad un Comitato di Presidenza composto dal Presidente e da due Consiglieri. Può assegnare compiti particolari a soci non facenti parte del Consiglio ed invitarli a partecipare alle sedute dello stesso, senza diritto di voto.

Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo che sia diversamente stabilito nel presente Statuto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta. Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono membri di diritto i Soci Fondatori.

Art. 19 - Presidente

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri con maggioranza dello stesso Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione. Vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo.

Nomina all'interno del Consiglio Direttivo il Vicepresidente ove ve ne sia la necessità.

In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vicepresidente se nominato o uno dei Consiglieri, eletto con maggioranza dei voti dal restante Consiglio Direttivo, restando in carica fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e di cui fa parte.

Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente se presente, e dai Consiglieri, provvede a che le finalità dell'Associazione vengano perseguite, assumendosi la responsabilità delle attività tecniche ed organizzative di fronte all'Associazione.

La carica di Presidente scade con quelle del Consiglio Direttivo di cui fa parte. Il Presidente, non può far parte di altre Associazioni e/o Fondazioni di uguale o simile natura.

Art. 20 - Vicepresidente

Il Vicepresidente se nominato, coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o revoca. Il Vicepresidente, temporaneamente impedito è sostituito dal Segretario.

Se dimissionario o revocato, come Consigliere è sostituito con le stesse modalità del Consiglio Direttivo.

Come Vicepresidente, viene nominato dal Presidente all'interno del nuovo Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente, non può far parte di altre Associazioni e/o Fondazioni di uguale o simile natura.

Art. 21 – Nomina e compiti del Tesoriere

Il Tesoriere viene nominato tra i membri del Consiglio Direttivo. Nella fase costituente viene eletto un Socio Fondatore all'atto costitutivo.

E' responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'associazione è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari Consiglieri dello stato dei conti dell'associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite.

Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dall'Assemblea ordinaria entro i quattro (diconsi 4) mesi prima della chiusura dell'esercizio. Provvede alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Controlla le risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Sottopone all'Assemblea le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie di esercizio per la gestione dell'Associazione. La carica di Tesoriere scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato.

Il Tesoriere, temporaneamente impedito, è sostituito dal Vicepresidente o dal Segretario. Se dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Nomina e compiti del Segretario

Il Segretario viene nominato tra i membri del Consiglio Direttivo. Nella fase costituente viene eletto un Socio Fondatore all'atto costitutivo.

Il Segretario redige i verbali delle decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo, e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Provvede alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività della Associazione; vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

Il Segretario è il responsabile del registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali.

Inoltre è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività della Associazione richiede. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti della Associazione in qualunque momento venga richiesto. Il Segretario temporaneamente impedito, è sostituito dal Vicepresidente se nominato o dal Tesoriere. Se dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Consiglio Direttivo.

La carica di Segretario scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato.

Art. 23 – Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere il numero minimo dei suoi componenti così come previsto nel presente Statuto.

Art. 24 - Convocazione Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno un Consigliere, senza formalità.

Art. 25 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione all'Associazione dei soci;
- b) redigere e approvare il rendiconto economico-finanziario di gestione per l'esercizio decorso e il preventivo per l'esercizio in corso, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per la definitiva approvazione;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- d) redigere ed emettere i Regolamenti dell'Associazione;
- e) adottare i provvedimenti di esclusione, radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci.
- g) determina le iniziative da assumere nell'interesse generale dell'Associazione e per gli scopi della medesima, nel quadro delle linee generali dettate dall'Assemblea;
- h) determina i poteri e le deleghe per gestire e disporre del Fondo Comune dell'Associazione;
- i) stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale;
- j) delibera sulle modifiche del Codice di Comportamento;
- k) vigila sul rispetto del Codice di Comportamento;

Art. 26 - Delibere del Consiglio

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, quello del Presidente vale doppio.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte la maggioranza qualificata dei Consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative delibere devono essere verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età anagrafica.

I verbali del Consiglio Direttivo devono essere messi a disposizione dei soci che ne fanno richiesta.

Art. 27 - Strumenti informatici e telematici

Per meglio coordinare l'attività del Consiglio Direttivo e per sviluppare un rapporto più stretto con gli associati, il Consiglio Direttivo stesso provvederà a usare o creare appositi strumenti e canali informatici e telematici come ad esempio:

- a) uno o più siti web gestiti dall'Associazione;
- b) una o più mailing list (pubbliche o private);
- c) uno o più news server;
- d) uno o più canali di comunicazione testuale/vocale/video in tempo reale;
- e) appositi canali tramite cui tenere le riunioni del Consiglio Direttivo.

L'uso di questi o altri strumenti sarà fatto con attenzione rispetto agli eventuali regolamenti interni promulgati dal Consiglio Direttivo ed in generale all'insieme di regole non scritte ma universalmente considerate sintomo di buona creanza. L'uso di questi strumenti è da considerarsi una delle fonti primarie di dialettica e democrazia all'interno della Associazione.

Art. 28 - Il Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio ovvero il rendiconto dell'Associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'Assemblea.

Gli esercizi finanziari dell'Associazione vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione. Copia del bilancio viene depositato presso le sedi dell'associazione e ciascun Socio ha diritto

di prenderne visione. La richiesta di copie da parte del Socio è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 29 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

VII – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 30 - Il Collegio dei revisori contabili

Il Collegio dei Revisori, qualora venga eletto, è formato da tre membri effettivi, di cui uno viene nominato nel proprio seno Presidente, e da due supplenti che vengono chiamati a subentrare agli effettivi in caso di cessazione dell'incarico di uno o due membri. Il Collegio rimane in carica per cinque (diconsi 5) anni ed i componenti non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Qualora vengano a mancare più di due membri, il Collegio può essere reintegrato attraverso il ripescaggio di candidati risultanti non eletti. Mancando tale possibilità si deve procedere a una nuova elezione dei componenti mancanti. Il Collegio così ricostituito rimane in carica fino alla scadenza del mandato degli altri organi sociali. Al Collegio dei Revisori sono demandati gli obblighi e le competenze previsti dalla legge e specificamente: accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, verificare e controfirmare il bilancio consuntivo, redigere la loro relazione da presentare all'Assemblea, accertare la consistenza di cassa e l'entità dei depositi presso istituti di credito, effettuare in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e controllo.

VIII – NORME FINALI

Art. 31 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti ed Associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione, dalle raccolte dei fondi.

Art. 32 - Distribuzione

All'Associazione è vietato distribuire, anche il modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse ed accessorie.

Art. 33 – Sezioni

L'Associazione potrà costituire e/o sopprimere, su delibera del Consiglio Direttivo, Uffici, Succursali, Agenzie, Rappresentanze ed altre Unità Locali o delle Sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni, sia nazionali che esteri, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 34 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri qualora venga nominato, è composto da tre membri nominati in prima istanza dall'ente fondatore e durano in carica cinque esercizi.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere eventuali controversie che sorgessero tra gli organi della Fondazione, tra la Fondazione e i donatori e tra la Fondazione e i beneficiari delle somme. Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Art. 35 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei Soci esponenti il solo voto personale. Così pure la richiesta dell'Assemblea Straordinaria da parte dei Soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei Soci con diritto di voto.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, la destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 36 – Rinvio

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.

Il presente Statuto è stato letto ed approvato dai Soci *"Fondatori"* all'Atto Costitutivo, che in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Amaro 21 novembre 2014

Gianni Cetrulo

Denis Degano

Cecilia Chiaruttini

Ferdiando Patat

Claudio Degano

Giovanni Garlatti